



COMUNE DI MILAZZO

(Città metropolitana di Messina)

ORGANISMO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

(Nominato con D.P.R. del 28/08/2018, ai sensi dell'art. 252 del d.lgs.° 267/2000)

OGGETTO: Rettifica della deliberazione di ammissione parziale alla massa passiva n. 86 del 05/09/2023 - Istanza n° 643 pec del 23/05/2017 (entro i termini dell'avviso) presentata dai Sigg. Formica Angela - Formica Francesco - Formica Saverio - Formica Anna Francesca - Formica Fabio Stefano.

Deliberazione n° 123 del 24/10/2023

L'anno duemilaventitre, il giorno 24 del mese di Ottobre, alle ore 17,00 e seguenti, nella sede del Comune di Milazzo, si riunisce l'Organismo Straordinario di Liquidazione nominato ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000 nelle persone di:

C.	Nominativo	Funzione	Presente	Assente
1	Dott. Fortunato Pitrola	Presidente	X	
2	Dott.ssa Maria Leopardi	Componente	X	
3	Dott. Rosario Caccamo	Componente		X

Partecipa alla riunione il Sig. Scattareggia Rino Giuseppe, nella qualità di segretario verbalizzante.

L'Organismo Straordinario di Liquidazione,

Premesso che:

- il comune di Milazzo con delibera n° 101 dell'8 novembre 2016, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- con D.P.R. del 10 gennaio 2017, è stata nominata la Commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso del Comune di Milazzo, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- a seguito delle dimissioni dei componenti dell'Organo Straordinario di Liquidazione, con D.P.R. del 28/08/2018 sono stati nominati i nuovi componenti per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso dell'Ente, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti;
- in data 12 settembre 2018 il nuovo Organismo Straordinario di Liquidazione si è insediato, giusta deliberazione n° 39 del 12/09/2018, determinando altresì di procedere ad una ricognizione dello stato della procedura di liquidazione, stante la particolarità della situazione determinatasi a seguito delle dimissioni;
- con propria deliberazione n° 23 del 24/07/2019 avente ad oggetto "Gestione dissetuale, proposta di adesione alla modalità semplificata di liquidazione ex art. 258 del d.lgs. n° 267/2000", stante la stima della massa passiva effettuata



e la situazione economica e finanziaria dell'ente, è stato richiesto il ricorso alla procedura semplificata;

- ☞ con deliberazione giuntale n° 144 del 23/08/2019 avente ad oggetto "*Adesione alla modalità semplificata di liquidazione del debito dell'ente, ai sensi dell'art. 258 del d.lgs. n° 267/2000*", l'Amministrazione ha aderito alla procedura semplificata;

Accertato che l'Organo Straordinario di Liquidazione:

- a) ai sensi dell'art. 252, comma 4 del d.lgs. n° 267/2000, ha competenza relativamente ai fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre 2014 e provvede alla:

- ⇒ rilevazione della massa passiva;
- ⇒ acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento anche mediante alienazione dei beni patrimoniali;
- ⇒ liquidazione e pagamento della massa passiva;

- b) ai sensi degli artt.

- 1) 254, comma 3 del d.lgs. n° 267/2000, rientrano nella massa passiva:
- i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'articolo 194 verificatisi entro il 31 dicembre 2014;
 - i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'articolo 248, comma 2;
 - i debiti derivanti da transazioni compiute dall'organo straordinario di liquidazione ai sensi del comma 7.

- 2) 258, commi 3/5 del d.lgs. n° 267/2000, ai fini dell'inserimento nella procedura semplificata e nel successivo piano di estinzione, le posizioni debitorie proposta dagli istanti/segnalate dagli uffici devono dare "adequata dimostrazione della sussistenza dei seguenti caratteri sostanziali,

- **certezza**, nel senso che deve esistere effettivamente un'obbligazione di dare, non presunta ma vincolante per l'ente
- **liquidità**, nel senso che il soggetto creditore è specificatamente individuato, il debito è definito nel quantum ovvero determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico
- **esigibilità**, nel senso che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione

provvedendo, in caso contrario, alla loro esclusione totale/parziale dalla rilevazione della massa passiva;

Vista l'istanza/fascicolo di ammissione alla massa passiva n° 643 del 23/05/2017 trasmessa in pari data con Pec delle **h. 12:29** e, quindi, **entro i termini del bando di ammissione del 23 maggio 2017 (h. 13:00)**, successivamente registrata al prot. OSL n. 1077 del 24/05/2017, presentata dall'Avv.to Nancy Mostaccio nell'interesse dei **Sigg. Formica Angela – Formica Francesco – Formica Saverio – Formica Anna Francesca – Formica Fabio Stefano, n.q. di eredi di Giorgianni Anna** diretta ad ottenere il pagamento della somma di euro 105.285,64 giusta sentenza n. 521/2015 della Corte d'Appello di Messina emessa a definizione di un giudizio R.G. 117/2011 incardinato dai ricorrenti per la determinazione dell'indennità di espropriazione e di occupazione legittima del terreno acquisito in successione ed interessato all'esproprio per la costruzione dell'asse viario;



Che il suddetto debito è stato parzialmente ammesso alla massa passiva dell'Ente per € 90.640,93 giusta deliberazione di ammissione alla massa passiva n. 86 del 5/9/2023;

Che l'Avv.to Nancy Mostaccio ha trasmesso a mezzo PEC dell'11/10/2023 prot. OSL 725 dell'11/10/2023 istanza di rettifica in autotutela della deliberazione n. 86 del 05/09/2023 con la quale contesta l'esclusione di somme stabilite dal giudice nella sentenza della Corte d'Appello n. 521/2015 non inserite nella relazione istruttoria e conseguentemente nella suddetta Deliberazione e precisamente:

- Indennità di occupazione legittima temporanea. Il dispositivo della Sentenza n.521/2015 della Corte d'Appello di Messina ha previsto: "...*determina in € 18.350,35 l'indennità di occupazione legittima per il terreno de quo, oltre gli interessi come da motivazione*". La relazione istruttoria/attestazione del debito quantifica in € 15.155,52 l'indennità di occupazione legittima ed in € 10.213,83 (corretti in € 10.215,83) gli interessi legali;
- Spese di CTU. Il dispositivo della Sentenza n.521/2015 della Corte d'Appello di Messina ha previsto: "*rimborso spese del CTU come separatamente liquidate*". Nella relazione istruttoria/attestazione del debito le spese del CTU non sono state inserite.
- Tassa registrazione sentenza. La tassa registrazione sentenza è dovuta dall'Ente in quanto soccombente. L'importo da ammettere alla massa passiva è di € 2.881,25 così come documentato con il pagamento del Mod. F 23 in data 27/01/2017 presente nel fascicolo;

Che i richiedenti non si sono avvalsi della facoltà di presentare osservazioni nel termine dei 10 giorni previsti dal preavviso di accoglimento parziale trasmesso il 18/5/2023 prot. OSL 421 e successiva rettifica prot. OSL 560 del 29/06/2023;

Dato atto della necessità di rivedere l'istruttoria precedentemente effettuata e posta a base della Deliberazione di ammissione parziale alla massa passiva n. 86 del 5/9/2023;

Considerato che le osservazioni, seppur formulate tardivamente, sono fondate in quanto:

- L'importo di € 18.350,35 è statuito nella sentenza della Corte D'Appello di Messina n. 521/2015;
- L'importo di € 14.237,05 è stato calcolato per il periodo indicato in sentenza ovvero dal 10/9/1992 alla data di deposito della sentenza sull'importo dell'indennità di occupazione legittima devalutato;
- L'importo di € 2.076,39 compresa IVA per spese CTU è stato debitamente documentato e la condanna al pagamento della spesa è statuito in sentenza;
- L'importo di € 2.881,25 per spese di registrazione sentenza è stato debitamente documentato e segue la soccombenza;

Ritenuto di dover:

- 1) rettificare l'importo ammesso alla massa passiva di cui alla deliberazione n. 86 del 05/09/2023 per le seguenti voci:





Voci spesa	Importo da ammettere	Importo ammesso nella deliberazione n. 86 del 5/9/2023	Differenza
Indennità di occupazione legittima temporanea	€ 18.350,35	€ 15.115,52	€ 3.194,83
Interessi compensativi dal 10/9/1992 al 17/09/2015	€ 14.237,05	€ 10.215,83	€ 4.021,22
Spese CTU	€ 2.076,39	€ 0	€ 2.076,39
Spese registrazione sentenza	€ 2.881,25	€ 0	€ 2.881,25
	€ 37.545,04		€ 12.173,69

- 2) Ammettere parzialmente alla massa passiva dell'Ente l'istanza n° 643 del 23/05/2017 trasmessa in pari data con Pec, prot. OSL 1077 del 24/05/2017, presentata dall'Avv.to Nancy Mostaccio nell'interesse dei Sigg. Formica Angela - Formica Francesco - Formica Saverio - Formica Anna Francesca - Formica Fabio Stefano, n.q. di eredi di Giorgianni Anna per i seguenti importi:

Voci spesa	Importo da ammettere
Indennità di espropriazione	€ 39.350,00
Interessi legali su € 39.350,00 dal 15/01/1997 all'8/11/2016	€ 19.476,21
Indennità di occupazione legittima temporanea	€ 18.350,35
Interessi compensativi dal 10/9/1992 al 17/09/2015	€ 14.237,05
Spese di Giudizio	€ 6.443,37
Spese CTU	€ 2.076,39
Spese registrazione sentenza	€ 2.881,25
TOTALE	€ 102.814,62

- 3) Dover dichiarare l'istanza di ammissione alla massa passiva dell'Ente n° 643 del 23/05/2017 trasmessa in pari data con Pec, prot. OSL 1077 del 24/05/2017, presentata dall'Avv.to Nancy Mostaccio nell'interesse dei Sigg. Formica Angela -



Formica Francesco – Formica Saverio – Formica Anna Francesca – Formica Fabio Stefano, n.q. di eredi di Giorgianni Anna:

- a) Ammissibile parzialmente per € 102.814,62 compresi interessi e spese processuali così come da sentenza n. 521/2015 della Corte d'Appello di Messina;
- b) Non ammissibile per € 2.471,02 determinato dalla somma algebrica di maggior importo per spese di CTU così come da bonifici pagati a lordo di IVA e minor somme per differenze di calcolo sugli interessi;

Visti/e/o

- il d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.P.R. 24.08.1993, n. 378;
- le circolari del Ministero dell'Interno n.21/1993, F.L. 28/1997 e F.L. 7/1999;
- l'Ordinamento Amministrativo della Regione Siciliana;

DELIBERA

1) per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte e riportate di:

- rettificare la deliberazione OSL n. 86 del 05/09/2023;
- dichiarare l'istanza di ammissione alla massa passiva n° 643 del 23/05/2017 trasmessa in pari data con Pec dall'Avv.to Nancy Mostaccio, acquisita al protocollo OSL n. 1077 del 24/05/2017, nell'interesse dei Sigg. Formica Angela – Formica Francesco – Formica Saverio – Formica Anna Francesca – Formica Fabio Stefano, n.q. di eredi di Giorgianni Anna, acquisita al prot. OSL 1077 del 24/05/2017:
 - ammissibile parzialmente in quanto ad € 102.814,62 compresi interessi e spese processuali così come da sentenza n. 521/2015 della Corte d'Appello di Messina;
 - non ammissibile in quanto ad € 2.471,02 determinato dalla somma algebrica di maggior importo per spese di CTU così come da bonifici pagati a lordo di IVA e minor somme per differenze di calcolo sugli interessi;

N° Istanza	Richiesto	Ammesso	Non Ammesso
643	€ 105.285,64	€ 102.814,62	€ 2.471,02

2) di dare atto che l'epoca di riferimento in cui è sorta l'obbligazione relativa al debito derivante dalle spese di condanna risultante nell'istanza di ammissione, nell'attestazione, e nell'istruttoria è collocabile nell'anno 1992;



- 3) di disporre la notifica del presente provvedimento all'Avv.to Nancy Mostaccio, a cura dell'ufficio di supporto all'OSL;
- 4) di precisare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso:
 - a. al Giudice Amministrativo o ricorso straordinario all'On.le Presidente della Regione Siciliana, rispettivamente, entro il termine di 60 e 120 giorni dall'avvenuta notifica della comunicazione dell'adozione della presente deliberazione, laddove si intenda far valere la lesione di un interesse legittimo;
 - b. al Giudice Ordinario competente, laddove si intenda far valere la lesione di un diritto soggettivo;
- 5) di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ex art. 4, comma 6, del D.P.R. 24.08.1993 n. 378;
- 6) di disporre, altresì, l'inoltro della presente deliberazione, a cura del personale di supporto dell'OSL a:
 - Sindaco
 - Segretario Generale
 - Dirigenti dei settori;
 - Ufficio Messi, per la pubblicazione all'albo pretorio.Tale delibera verrà pubblicata a cura del personale dell'OSL:
 - ° all'albo pretorio;
 - ° sul sito internet del Comune;
 - ° sulla sezione del sito internet dedicata all'O.S.L.

Il Funzionario dir. Amm.vo
Dott.ssa Rosalba Mangano

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Il Presidente - dott. Fortunato Pitrola

Il Componente - dott.ssa Maria Leopardi

Il Componente - dott. Rosario Caccamo

Il Segretario Verbalizzante
Scattareggia Rino Giuseppe



Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione dell'addetto all'albo

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale il 25/10/2023 per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Segretario Generale

L'addetto all'albo

Per copia conforme all'originale.

Milazzo, li _____

Il Segretario Generale
